Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 33-152

Direttive ex L.R 63/95, art.18 - Parziale modifica della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2008/2014 di cui alla D.g.r. n.13 - 9531 del 2/9/08, e s.m.i..e della Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 2012/2014, di cui alla D.g.r. n.26 - 4083 del 2/7/12 e s.m.i. per adeguamento alle norme sugli aiuti di stato di cui al Reg. UE 651/2014 del 17/6/14.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Vista la Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008_2014 (di seguito "Direttiva Occupati"), approvata con la D.g.r. n.13 – 9531 del 2/9/08 e s.m.i., già oggetto di comunicazione ai sensi del Reg.UE 800/08 la quale disciplina l'attuazione ed il finanziamento di interventi a sostegno della formazione di lavoratori occupati proposti dalle imprese o dalle agenzie formative in relazione alle esigenze manifestate dalle imprese medesime;

vista la Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – periodo 2012_2014 (di seguito "Direttiva Sicurezza"), approvata con D.g.r. n. 26 – 4083 del 2/7/12 e s.m.i., già oggetto di comunicazione ai sensi del Reg.UE 800/08 la quale disciplina l'attuazione ed il finanziamento delle azioni formative previste dal "Piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro", approvato con la D.g.r. n.42 – 12691 del 30/11/09 e s.m.i in attuazione dell'Accordo sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20/11/08, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 81/08;

considerato che entrambe le suddette Direttive operano nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6/8/2008 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, pubblicato sulla G.U.C.E. 28/12/2006 n.L 379 (di seguito Reg.CE 800/08), prorogato nei suoi termini di validità fino al 30/6/14 dal Regolamento 1224/2013 della Commissione del 29/11/13;

tenuto conto che il predetto Reg.CE 800/08 stabilisce tra l'altro, all'art.44 comma 3, che allo scadere del proprio periodo di validità i regimi esentati a norma del regolamento medesimo continuano a beneficiare dell'esenzione per un periodo transitorio di sei mesi e che i relativi aiuti possono essere pertanto concessi fino al 31/12/14;

dato atto che la Commissione Europea ha approvato il nuovo Regolamento generale di esenzione n. 651/2014 del 17/6/14, pubblicato sulla GUUE n.L 187 del 26/6/14, (di seguito Reg.UE 651/14), entrato in vigore dal 1/7/14, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

ritenuto pertanto di dover distinguere, nell'ambito delle attività poste in essere in risposta a bandi emanati ai sensi delle vigenti suddette Direttive, le due differenti situazioni di seguito descritte:

- 1) attività approvate a valere su bandi emanati fino al 30/6/14 per le quali si proceda alla concessione dell'aiuto in quanto richieste e autorizzate entro il 31/12/14, a cui si applica il regime a suo tempo definito dal Reg. CE 800/08;
- 2) attività approvate a valere su bandi emanati fino al 30/6/14 per le quali si proceda alla concessione dell'aiuto in quanto richieste e autorizzate successivamente al 31/12/14, ovvero attività approvate a valere su bandi emanati a partire dal 1/7/14, a cui si applica il nuovo regime definito dal Reg.UE 651/14;

si rende necessario adottare le opportune modifiche ed integrazioni ai paragrafi delle Direttive in oggetto, rispettivamente inerenti la gestione del predetto periodo transitorio e l'applicazione delle nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al Regolamento UE 651/14, sostituendone il testo con la formulazione riportata in allegato "A", parte integrante della presente Deliberazione;

fermo restando che le azioni ammissibili in riferimento alle diverse fonti di finanziamento ed alle relative priorità, i beneficiari ed i destinatari delle azioni formative, le risorse disponibili ed i flussi finanziari, gli assetti procedurali, le modalità di realizzazione degli interventi e tutte le altre condizioni previste dalla stesura originaria delle Direttive sono invariate.

```
Vista la L.R. n. 63/1995;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 2/2014;
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,
```

delibera

- di approvare le modifiche ed integrazioni alla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati periodo 2008_2014, approvata con la D.g.r. n.13 9531 del 2/9/08 e s.m.i. e alla Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro periodo 2012_2014, approvata con D.g.r. n. 26 4083 del 2/7/12 e s.m.i., secondo la formulazione riportata in allegato "A", parte integrante della presente Deliberazione, riguardante l'applicazione delle nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17/6/14 e la gestione del periodo transitorio previsto al previgente Regolamento CE 800/08 della Commissione del 6/8/08;
- di dare atto che le azioni ammissibili in riferimento alle diverse fonti di finanziamento ed alle relative priorità, i beneficiari ed i destinatari delle azioni formative, le risorse disponibili ed i flussi finanziari, gli assetti procedurali, le modalità di realizzazione degli interventi e tutte le altre condizioni previste dalla stesura originaria della Direttiva, sono invariate.

Gli interventi di cui al presente provvedimento che sono disposti nel rispetto del Reg. CE 651/2014, sono oggetto di esenzione e comunicati alla Commissione Europea secondo le relative procedure.

- di dare mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro affinché siano aggiornati ove necessario i provvedimenti derivanti dall'applicazione delle Direttive suddette nella nuova formulazione oggetto della presente Deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO "A"

Pa	arziale modifica della Direttiva Occupati 2012_2014	4 e della relativa D.g.r di approvazi	one n. 13 – 9531 del 2/9/08 e s.m.i.		
Paragrafo	Modifica/Integrazione	Modifica/Integrazione			
Premessa	Al termine del primo capoverso si inseri	isce il seguente:			
	A partire dal 01/07/2014 la Direttiva opera altresì nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, pubblicato sulla GUUE L187 del 26/6/14 (di seguito Reg. UE 651/14).				
1a)	Tutti i riferimenti specifici al rispetto delle intensità previste dal Reg.CE 800/08 sono sostituiti dal riferimento generale al rispetto delle intensità previste dalla normativa comunitaria.				
1e)	Al primo capoverso la nota in parentesi si completa con la dicitura:				
	(omissise confermata dal Reg.UE 651/14, allegato I).				
2c)	Al termine del paragrafo si aggiunge il s	seguente capoverso:			
	Per le attività autorizzate a partire dal 1/1/15 e per tutte le attività realizzate a valere su bandi emanati successivamente al 30/6/14, ai sensi del Reg. UE 651/14 art. 31 non saranno considerati finanziabili i corsi organizzati dalle imprese, anche intese nel senso estensivo di cui al par. 1b, per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.				
3e)	Il testo del paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:				
	3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato				
	In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato qualsiasi operatore privato che benefici di una consulenza ovvero un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, é tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.				
	Le suddette quote di cofinanziamento non si applicano alle azioni rivolte ai dipendenti della pubblica amministrazione, in quanto non rientranti nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.				
	Analogamente non si applicano qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.107, comma3, punto d - del Trattato CE. in virtù del quale non sono considerati aiuti di stato gli interventi "destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune."				
	I contributi di cui alla presente Direttiva non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di ricupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.				
	3e1) Interventi soggetti all'applicazione del Regolamento CE 800/2008				
	Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano alle attività ascrivibili ai Bandi emanati in data antecedente al 01/07/2014 e autorizzate entro il 31/12/2014.				
	In applicazione del Reg.CE 800/08 relativamente agli aiuti alle Piccole e Medie imprese (art. 26) ed agli aiuti per la formazione (artt.38 e 39), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:				
	 Consulenza: la quota minima di cofinanziamento privato è fissata al 50%; sono ammissibili i costi dei servizi, prestati da consulenti esterni, la cui natura non è continuativa o periodica o riferita ad attività ordinarie di gestione quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. 				
	 Attività formative: la quota è definita in relazione alla propria dimensione nonché al tipo di formazione erogata, e non può essere inferiore ai valori indicati dalla tabella 2): 				
	TAB 2) – Direttiva occupati 2008/2014 – Quota minima di cofinanziamento privato				
		Formazione specifica	Formazione generale		
	Grandi imprese	75 %	40 %		
	Medie imprese	65 %	30 %		

Segue 3e)

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 20 %, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati o disabili come di seguito definiti, (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

lavoratore svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

«lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale, oppure
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico

Il Reg.CE 800/2008, distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese e/o a titolari di PMI, dipendentemente dalle rispettive finalità e contenuti, in:

- interventi di formazione specifica, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale,** i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

Ai fini della presente Direttiva tutti i tipi di formazione, diretta o indiretta, rivolte a lavoratori e/o a titolari di una medesima impresa, si considerano di norma interventi di formazione specifica.

Le azioni formative per le quali preventivamente sia stata prevista la certificazione finale pubblica della qualifica/abilitazione/idoneità o delle competenze, una patente di mestiere o le azioni di formazione indiretta organizzate in corsi strutturati pluriaziendali, che prevedano la contemporanea presenza in qualità di allievi di lavoratori e/o titolari appartenenti a due o più imprese diverse, anche se del medesimo settore produttivo, gli interventi formativi realizzati nell'ambito dell'azione l.a.1.02 - Piani formativi a supporto di progetti per l'acquisizione di aziende in crisi, nonché le azioni finanziate mediante il Voucher si considerano interventi di formazione generale.

Sulla base delle premesse del Reg.CE 800/08 (Considerandum n. 63) ed in relazione all'esigenza di promuovere le azioni volte a favorite uno sviluppo sostenibile, sono inoltre ascrivibili a formazione generale gli interventi relativi alla gestione e all'innovazione in campo ambientale nonché alle tematiche del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili; sono altresì considerati interventi di formazione generale i corsi inerenti la sicurezza sul lavoro

3e2) Interventi soggetti all'applicazione del Regolamento UE 651/2014

Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano alle attività ascrivibili ai Bandi emanati a partire dal 01/07/2014 e alle attività realizzate ai sensi di Bandi emanati entro il 30/06/2014 e autorizzate dopo il 31/12/2014.

In applicazione del **Reg.UE 651/2014** relativamente agli aiuti alle Piccole e Medie imprese (art. 18) ed agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

- Consulenza: la quota minima di cofinanziamento privato è fissata al 50%; sono ammissibili i costi dei servizi, prestati da consulenti esterni, la cui natura non è continuativa o periodica o riferita ad attività ordinarie di gestione quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
- Attività formative: la quota è definita in relazione alla propria dimensione e non può essere inferiore ai valori indicati dalla tabella 3):

Segue 3e) TAB 3) - Direttiva occupati 2008/2014 - Quota minima di cofinanziamento privato **Formazione** Grandi imprese 50 % Medie imprese 40 % Piccole e micro imprese 30 % Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 30 %, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c): «lavoratore con disabilità»: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uquaglianza con gli altri lavoratori; «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito: d) aver superato i 50 anni di età: e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 3f) Il terzo capoverso è sostituito dal seguente: L'eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti disabili o svantaggiati si applica quando tutti i partecipanti di un medesimo committente si trovano in tale condizione di disabilità o svantaggio. 4a) Il terzo capoverso è sostituito dal seguente: Per le sole azioni rientranti nel campo di applicazione del reg. CE 800/08, la somma dell'importo relativo alla retribuzione degli allievi e dell'importo relativo ai costi indiretti, non può superare la

somma degli importi inerenti gli altri costi dell'intervento.

Parziale modifica della Direttiva Salute e Sicurezza 2012_2014 e della relativa D.g.r di approvazione n. 26 – 4083 del 2/7/12 e s.m.i		
Paragrafo	Modifica/Integrazione	
PREMESSA - FINALITA' DELLA DIRETTIVA	Al termine del secondo capoverso si inserisce il seguente:	
	A partire dal 01/07/2014 la Direttiva opera altresì nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, pubblicato sulla GUUE L187 del 26/6/14 (di seguito Reg. UE 651/14).	
1a)	Al quarto capoverso il riferimento al Reg.CE 800/08 e soppresso.	
2c)	Al termine del paragrafo si aggiunge il seguente capoverso:	
	A partire dal 1/1/15, ai sensi del Reg. UE 651/14 art. 31, non potranno essere attribuiti buoni di partecipazione a corsi organizzati dalle imprese, anche intese nel senso estensivo di cui al par. 1b, per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si intendono corsi organizzati dalle imprese i corsi a catalogo di cui le imprese siano committenti per i propri addetti.	
3a)	Il testo del paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:	

Il testo del paragrafo è integralmente sostituito dal seguente:

3e) Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato

In applicazione delle norme comunitarie per gli aiuti di stato qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, é tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.

Non sono soggetti all'applicazione della suddetta normativa gli interventi i cui committenti siano piccole e medie imprese del settore agricoltura, per i quali si fa riferimento alla comunicazione della Commissione 2006/C 319/01avente per oggetto "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" pubblicata sulla G.U.U.E. 27/12/2006 n.C 319.

Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato, ancorché finanziati ai sensi della presente Direttiva:

- gli interventi i cui committenti siano enti e/o amministrazioni pubbliche;
- gli interventi destinati ai volontari della Protezione Civile
- gli interventi destinati ai lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;
- gli interventi specificamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori di primo ingresso i cui committenti siano organismi paritetici e/o enti bilaterali, per i quali il buono di partecipazione assicura la copertura dell'intero costo del corso a catalogo.

I contributi di cui alla presente Direttiva non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di ricupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

3e1) Interventi soggetti all'applicazione del Regolamento CE 800/2008

Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano alle attività ascrivibili ai Bandi emanati in data antecedente al 01/07/2014 per i buoni di partecipazione attribuiti entro il 31/12/2014.

In applicazione del Reg.CE 800/08 relativamente agli aiuti per la formazione (artt.38 e 39), si fa riferimento alle seguenti percentuali di copertura del costo del corso:

TAB 2) – Direttiva Salute – Sicurezza 2012/2014 – Percentuale massima di copertura del costo del corso		
	Formazione generale	
Grandi imprese	60 %	
Medie imprese	70 %	
Piccole e micro imprese	80 %	

Fermo restando il limite massimo di copertura pari al 80 %,le percentuali suindicate sono aumentate del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati o disabili come di seguito definiti, (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

Segue 3a)

lavoratore svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

«lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale, oppure
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico

3e2) Interventi soggetti all'applicazione del Regolamento UE 651/2014

Le disposizioni di cui al presente sotto-paragrafo si applicano a tutte attività ascrivibili ai Bandi emanati a partire dal 1/7/14 e ai buoni di partecipazione emessi ai sensi di Bandi emanati entro il 30/06/2014 e attribuiti dopo il 31/12/2014.

In applicazione del **Reg.UE 651/14** relativamente agli aiuti per la formazione (art.31), si fa riferimento alle seguenti percentuali di copertura del costo del corso:

TAB 3) – Direttiva Salute – Sicurezza 2012/2014 – Percentuale massima di copertura del costo del corso			
	Formazione		
Grandi imprese	50 %		
Medie imprese	60 %		
Piccole e micro imprese	70 %		

Fermo restando il limite massimo di copertura pari al 70 %, le percentuali suindicate sono aumentate del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 1c):

«lavoratore con disabilità»:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
- «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito:
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;